

# ESPORTARE VINO IN SVIZZERA

ottobre 2022



**Documento realizzato nell'ambito del Programma Rete Rurale Nazionale 2014-20  
Piano di azione biennale 2021-23  
Scheda progetto Ismea 10.1 "Internazionalizzazione"**

Autorità di gestione: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ufficio DISR2 - Dirigente: **Paolo Ammassari**

Responsabile scientifico: **Fabio Del Bravo**

Coordinamento operativo: **Antonella Finizia**

Autori:

**Linda Fioriti, Cosimo Montanaro, Giulia Rapicetta, Antonietta Valente**

Data: Ottobre 2022

Impaginazione e grafica:

**Sara Di Mario, Roberta Ruberto e Mario Cariello**

La scheda “prodotto/paese” si inquadra nelle attività dell’Ismea per la Rete Rurale Nazionale previste nel programma 2014-20, con particolare riferimento all’“internazionalizzazione” delle aziende agricole e agroalimentari. In particolare, la scheda intende fornire un contributo di conoscenza dotando gli operatori di uno strumento concreto di valutazione delle opportunità e delle condizioni tecnico-operative necessarie a esportare.

Il lavoro, realizzato dall’Ismea col supporto di Si.Camera, contiene informazioni inerenti il posizionamento competitivo dei concorrenti, le caratteristiche del mercato, dazi, documenti doganali, normativa sanitaria, etichettatura, ecc.

Data la complessità degli argomenti trattati, si ritiene opportuno segnalare che le informazioni contenute in questa scheda sono tratte da fonti ritenute attendibili e aggiornate al 2021. Tuttavia, essendo soggette a possibili modifiche e integrazioni periodiche da parte degli organismi di riferimento, si precisa che le stesse non hanno carattere di ufficialità, bensì valore meramente orientativo. Pertanto, il loro utilizzo nello svolgimento dell’attività professionale richiede una puntuale verifica presso le autorità e gli organismi istituzionalmente competenti nelle materie di riferimento. Per gli aspetti tecnico/contabili è preferibile consultare lo spedizioniere.

La presente scheda è stata pubblicata sul sito [www.reterurale.it](http://www.reterurale.it) in formato pdf dove è possibile accedere ai siti di riferimento tramite i link riportati nel documento.

# Indice

- Dati paese
- Il mercato mondiale del Vino
- Le importazioni di Vino della Svizzera
- Le vendite di vino in Svizzera
- Accordi bilaterali sul commercio
- Normativa e standard per i prodotti alimentari
- Grado di apertura del mercato
- Procedure di importazione in Svizzera
- Documenti e certificati doganali
- Documenti di trasporto
- Tariffe doganali & quote
- Etichettatura
- Imballaggi
- Spedizione temporanea
- Contatti utili

# 1. Dati Paese

**Capitale:** Berna

**Città principali:** Zurigo, Ginevra, Basilea e Berna

**Lingua Ufficiale:** Il tedesco, il francese e l'Italiano

**Forma istituzionale:** Confederazione svizzera

**Codice ISO del paese:** CH

**Popolazione:** 8,45 milioni (stima luglio 2021)

**Superficie:** 41,3 kmq

**Densità abitativa:** 205 abitanti per kmq

**PIL:** 752,25 US\$ (miliardi, valori correnti) (Banca Mondiale 2020)

**Reddito Nazionale/pro-capite, PPA<sup>(\*)</sup>:** 69,190 \$ (valori correnti) (Banca Mondiale 2020)

**Porti principali:** Basilea (Reno)

**Aeroporti doganali:** Basilea (BSL), Berna (BRN), Ginevra (GVA), Lugano (LUG), Sion (SIR), Zurigo (ZRH)

**Lingue commerciali:** tedesco, francese, italiano, inglese

**Valuta:** Franco Svizzero

**Codice valuta ISO:** CHF

(\*) PPA – parità potere di acquisto

Fonte: <https://databank.worldbank.org/reports.aspx?source=2&country=CHE>

Nonostante la dimensione territoriale ristretta, la Svizzera possiede delle caratteristiche peculiari che la rendono un interessante oggetto di studio. La Svizzera è uno dei Paesi più ricchi al mondo, il cui tasso di crescita nel 2020 è stato per la prima volta negativo (-2,4%) dal 1990. Questi fattori macroeconomici influenzano i comportamenti dei consumatori interni e degli investitori, rendendo la Svizzera un paese molto proiettato verso i mercati esteri, con un ottimo bilanciamento tra export ed import (esportazioni rappresentano il 62% del PIL, a fronte di un 54% di importazioni)<sup>1</sup>.

## 2. Il mercato mondiale del vino

Gli scambi mondiali di vino hanno registrato un trend positivo (in media +1%) fino al 2019, pesantemente compromesso con la crisi pandemica da Covid-19. Complessivamente, negli ultimi 5 anni il mercato globale del vino si è ridotto dell'1% in valore e del 5% in volume.


---

<sup>1</sup> Banca Mondiale, 2020.

Nel 2020 il valore degli scambi mondiali del vino si è assestato sui 30 miliardi di euro, corrispondenti a oltre 109 milioni di ettolitri di volume<sup>2</sup>. La top 5 in valore dei paesi esportatori di vino è guidata dall'Unione Europea, con la presenza della Francia, Italia e Spagna.

Nella graduatoria mondiale dei paesi **esportatori, l'Italia** occupa la seconda posizione in valore e in volume, raccogliendo nel 2021 il 21% dell'export mondiale di vino. Il 24% delle esportazioni di vino italiano sono indirizzate negli Stati Uniti d'America, seguiti da Germania (16,7%), Gran Bretagna (13%) e Svizzera (6%) al quarto posto.

### I principali esportatori mondiali di vino



HS4: 2204

Fonte: elaborazione ISMEA su dati COMTRADE (data base ITC). Dato Italia 2021 fonte ISTAT

I principali **importatori** di vino in valore sono gli Stati Uniti d'America, la Gran Bretagna, la Germania, il Canada e la Cina. In termini di volume, invece, la Germania è il principale importatore di vino (nel 2021 ha importato oltre 14 milioni di ettolitri). Scorrendo l'elenco dei paesi importatori di vino, **la Svizzera** si colloca in nona posizione per un valore dell'import pari a 1 miliardo e 200 milioni di euro nel 2021, corrispondenti a quasi due milioni di ettolitri. Per tutti i principali importatori, l'Italia si colloca tra i primi cinque fornitori, detenendo la prima posizione in Germania e Russia.

<sup>2</sup> Tutti i valori riportati in questa scheda sono a prezzi correnti, pertanto non tengono conto dell'inflazione.

## Fornitori dei principali mercati di vino in bottiglia - Quote di mercato su valore import 2021

			Posizione e quota % dei principali paesi fornitori nel 2021				
	Principali importatori	Import 2021 (mln euro)	I	II	III	IV	V
1°	USA	6.235	Francia (35%)	Italia (32%)	Nuova Zelanda (8%)	Spagna (6%)	Australia (4%)
2°	UK	4.082	Francia (32%)	<b>Italia (19%)</b>	Spagna (8%)	Australia (7%)	Nuova Zelanda (5%)
3°	Germania	2.805	<b>Italia (41%)</b>	Francia (29%)	Spagna (13%)	Sud Africa (3%)	USA (3%)
4°	Canada	1.900	Francia (26%)	USA (21%)	<b>Italia (21%)</b>	Spagna (7%)	Australia (7%)
5°	Giappone	1.444	Francia (59%)	<b>Italia (12%)</b>	Cile (9%)	Spagna (7%)	USA (7%)
6°	Paesi Bassi	1.437	Francia (27%)	Germania (15%)	<b>Italia (15%)</b>	Spagna (10%)	Cile (8%)
7°	Cina	1.428	Australia (39%)	Francia (28%)	Cile (12%)	<b>Italia (6%)</b>	Spagna (5%)
8°	Belgio	1.275	Francia (52%)	<b>Italia (12%)</b>	Spagna (9%)	Paesi Bassi (8%)	Germania (4%)
9°	Svizzera	1.248	Francia (37%)	<b>Italia (35%)</b>	Spagna (12%)	Germania (3%)	Portogallo (3%)
10°	Hong Kong	1.155	Francia (43%)	Regno Unito (14%)	Australia (11%)	Singapore (9%)	USA (6%)

HS4: 2204


Fonte: elaborazione ISMEA su dati COMTRADE (data base ITC)

### 3. Le importazioni di vino della Svizzera

Nel 2021 la Svizzera ha importato beni agroalimentari per un valore complessivo pari a quasi 14 miliardi di euro, con un tasso di crescita dell'8% nel biennio 2020-2021. Le importazioni di prodotti agroalimentari pesano per la Svizzera il 5% dell'import totale di beni e servizi e la categoria agroalimentare più importata dalla Svizzera è quella delle bevande alcoliche e analcoliche (9%).

Con due miliardi e mezzo di spesa corrispondenti a 13 milioni di ettolitri acquistati, le bevande<sup>3</sup> rappresentano l'1% della totalità delle importazioni nazionali. Il prodotto vino<sup>4</sup> raccoglie gran parte di questa percentuale (59%), rappresentando la principale bevanda consumata in Svizzera.

#### Dinamica dell'import di vino della Svizzera per paese di provenienza



HS4: 2024

Fonte: elaborazione ISMEA su dati COMTRADE (data base ITC)

Entrando nel dettaglio delle importazioni svizzere per tipologia merceologica di vino, si evidenzia come il 27% della spesa complessiva per vini stranieri sia rappresentato dai vini in bottiglia<sup>5</sup>, il 6% dai vini spumanti<sup>6</sup>, il 2% dai vini sfusi<sup>7</sup>. Nel caso delle **importazioni dall'Italia**, i vini in bottiglia rappresentano la maggior quota con il 76% del valore totale e i vini spumanti con il 16%.

<sup>3</sup> HS2:22

<sup>4</sup> HS4: 2204


<sup>5</sup> HS6: 220421

<sup>6</sup> HS6: 220410


<sup>7</sup> HS6: 220429

## Composizione merceologica delle importazioni della Svizzera

Importazioni di vino della Svizzera dal mondo (mln euro)



Importazioni di vino della Svizzera dall'Italia (mln euro)




HS4: 2024

Fonte: elaborazione ISMEA su dati COMTRADE (data base ITC)

Negli ultimi anni, il prezzo medio all'ingrosso del vino da uve fresche in Svizzera ha riportato un andamento crescente: nel 2021 pari a 6,55 euro al litro, mentre nel 2017 era 5,53 euro al litro. Pertanto, in media, tra il 2017 e il 2021 il prezzo del vino importato dalla Svizzera è cresciuto del 19%, con la Francia che ha toccato un picco del 25%. La tendenza al rialzo dei prezzi, tuttavia, rispecchia l'andamento di tutti i principali paesi. Solamente nel biennio 2019-2020 il prezzo medio del vino ha registrato una flessione del 2%, probabilmente dovuta alla pandemia che inizialmente ha determinato uno shock dovuto alla quasi totale chiusura del canale Horeca, riducendo in modo sostanziale le vendite presso questi canali distributivi in Svizzera e in gran parte del mondo. In ogni caso, nonostante la crescita del **prezzo** del vino, i consumatori svizzeri hanno continuato ad importare vino estero.

**Il prezzo medio** del vino italiano è di 5,53 euro al litro nel 2021, molto competitivo rispetto al secondo fornitore del mercato svizzero, ovvero la Francia, il cui prezzo medio è pari a circa 11 euro al litro. Il vino rosso, e in particolare quello italiano, è il prodotto più venduto nel mercato svizzero, ad un prezzo mondiale medio pari a 9,32 euro al litro. Ancora una volta il prezzo del vino rosso italiano risulta più competitivo rispetto alla media (8 euro a litro), mentre in Francia raggiunge il prezzo di 16 euro a litro.

### I prezzi medi all'import di vino in Svizzera (euro/l)




HS4: 2204

Fonte: elaborazione ISMEA su dati COMTRADE (data base ITC)

Andando a guardare nel dettaglio la tipologia merceologica, i vini in bottiglia hanno un prezzo medio mondiale pari a 8,64 euro a litro, mentre gli spumanti 9 euro a litro. L'Italia, pertanto si attesta al di sotto del prezzo medio mondiale, sia nel caso dei vini sia degli spumanti.

### I prezzi medi all'import del Vino in Svizzera (euro/l)



\*Fermi e frizzanti (HS6: 220421)

\*\* HS6: 220410


Fonte: elaborazione ISMEA su dati COMTRADE (data base ITC).

Va segnalato che la Svizzera gode di un regime fiscale liberale, che facilita l'importazione di beni esteri, all'esportazione per il vino svizzero è pari a 87 euro a litro, con un apprezzamento del 30% nell'ultimo biennio). Inoltre, il cambiamento climatico sta rendendo ancora più problematica la produzione di vino in Svizzera, a causa del clima più caldo e con maggiore frequenza di eventi atmosferici anormali.

## 4. Le vendite di vino in Svizzera

Secondo i dati forniti da Euromonitor, le vendite di vino in Svizzera hanno registrato un trend costante, leggermente in declino, tra il 2017 e il 2019. Le vendite hanno subito un marcato calo nel 2020 a causa delle chiusure dei canali distributivi extra domestici, a seguito della pandemia da Covid-19 che ha obbligato i canali Horeca a lunghi periodi di chiusura al pubblico. Nello specifico, nel 2020 il calo dei volumi di vendita è stato del 5%, corrispettivo a oltre 2 milioni di ettolitri dal valore di 4 miliardi e mezzo di euro.


### Le vendite al consumo del vino in Svizzera



Fonte: elaborazione Ismea su dati Euromonitor (Passport).

La ripartizione per tipologia di prodotto evidenzia che il Vermouth è la tipologia di bevanda alcolica maggiormente compromessa, con un 3% di restrizione delle vendite. Come già mostrato nel precedente paragrafo, il vino rosso è invece la varietà più apprezzata dai consumatori svizzeri (58%) le cui vendite, pertanto, si sono mantenute stabili anche durante la pandemia. Al contempo, è da menzionare che il vino bianco sta aumentando le sue quote, grazie alla nuova moda dell'aperitivo che ha allargato la platea dei consumatori di vino bianco.


### Le vendite di vino per canali distributivi



Fonte: elaborazione Ismea su dati Euromonitor (Passport) non destagionalizzati.

In ambito domestico, i consumi di vino sono stati piuttosto stabili, anche nel periodo pandemico, grazie al canale distributivo dei supermercati e dell'e-commerce. Le private labels e specialmente il vino prodotto localmente, sono riuscite ad approfittare di questo periodo e dei nuovi canali distributivi, attirando nuovi modelli di consumo, come ad esempio la consegna a casa. Meno fortunate, invece, le bevande alcoliche che già prima della pandemia riscontravano minor successo (ad esempio il porto e lo sherry, oppure le bevande spiritose, consumate maggiormente durante le cerimonie, vendute meno nel periodo pandemico) e che nel 2020 non sono riuscite a rendersi attrattive verso i consumatori attenti alle scelte salutari e più economiche, come i più giovani. Viceversa, questi ultimi, stando alle indagini di Euromonitor, hanno sviluppato nuove bevande alcoliche, frutto di mix tra vini di bassa qualità e altre bevande, allo scopo di produrre delle alternative economiche e poco alcoliche da consumare in ambito domestico.


### Le vendite di vino per categorie di prodotto (quote % in volume, 2020)



Fonte: elaborazione Ismea su dati Euromonitor (Passport)

Durante la pandemia, la contrazione del mercato del vino in Svizzera non è stata drammatica e già nel 2021 si è ripresa (vendite per 4miliardi e mezzo di euro di vino pari a 2 milioni di ettolitri) anche grazie alle politiche del governo, il quale ha supportato la produzione e vendita del vino locale, tramite ristori monetari che alleviassero il problema della liquidità e delle spese da coprire. Tra le iniziative governative ritroviamo la creazione di un fondo destinato ai produttori svizzeri di vino di lusso e gourmet per promuovere il riutilizzo dei prodotti invenduti, affinché l'eccesso di scorte non facesse crollare il prezzo del vino e si potesse liberare lo spazio in magazzino a beneficio delle altre industrie (trasformazione alimentare o cambio di etichetta per distribuzione in canali diversi dall'Horeca). Questo ha contribuito, inoltre, a fidelizzare nuovi consumatori svizzeri verso i prodotti locali. Nel 2021, infatti, il trend dei consumi di vini domestici ha continuato a crescere, in nome di un consumo locale e sostenibile.

## Il profilo del consumatore svizzero



Fonte: elaborazione Ismea su dati Euromonitor (Passport).

Il profilo medio del consumatore svizzero di vino è piuttosto trasversale, sebbene leggermente più marcato nei nuclei famigliari senza figli. Nel dettaglio si rileva che circa il 54% di essi è adulto, con una età oltre i 50 anni. Inoltre, i responsabili degli acquisti sono prevalentemente di sesso maschile (56%), sono single o in coppia senza figli, svolgono un lavoro dipendente e hanno un titolo di studio secondario.

## 5. Accordi bilaterali sul commercio

La Svizzera è entrata a far parte della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (BIRS) nel maggio 1992. La Svizzera è inoltre membro dell'Associazione internazionale per lo sviluppo (IDA, alla quale ha aderito nel 1992), della Società finanziaria internazionale (IFC, 1992), dell'Agenzia multilaterale di garanzia degli investimenti (MIGA, 1988) e del Centro internazionale per la risoluzione delle controversie in materia di investimenti (ICSID, 1998).

La confederazione è membro di trattati internazionali ed ha firmato i seguenti accordi:

- Convenzione relativa ad un regime comune di transito con la Comunità europea (CE);
- Convenzione sul trasporto internazionale di merci sotto la copertura di carnet TIR; Convenzione TIR);
- Convenzione doganale sull'A.T.A. Carnet per l'ammissione temporanea delle merci (Convenzione A.T.A.) (si rimanda al § Spedizione temporanea per maggiori dettagli);
- Unione doganale e monetaria con il Liechtenstein;
- Associazione europea di libero scambio (EFTA);
- Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci (convenzione SA);
- Convenzione internazionale per la semplificazione e l'armonizzazione dei regimi doganali (come modificata) (Convenzione di Kyoto riveduta);

- Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE);
- Organizzazione mondiale delle dogane (OMD);
- Organizzazione mondiale del commercio (OMC).

## **RELAZIONI BILATERALI SVIZZERA-UE**

Le relazioni politiche tra l'Unione Europea e la Svizzera sono disciplinate da oltre cento accordi bilaterali che coprono un'ampia gamma di aspetti, tra cui scambi commerciali, ricerca e innovazione, area Schengen, politica di asilo e riconoscimento reciproco.

Per favorire gli scambi, la Svizzera e l'Unione europea hanno concluso degli accordi economici bilaterali; l'Accordo di libero scambio (ALS) del 1972 ha spianato la strada allo sviluppo – in più fasi – di un avvicinamento al mercato interno. In seguito al rifiuto del popolo svizzero di aderire allo Spazio economico europeo (SEE) nel 1992, la Svizzera e l'UE hanno firmato i Bilaterali I (sette accordi, di cui cinque di accesso al mercato) nel 1999, con l'obiettivo di facilitare il reciproco accesso ai mercati e di ridurre le barriere al commercio. I Bilaterali II (nove accordi tra cui uno commerciale) sono stati firmati nel 2004. Questi accordi garantiscono un ampio accesso reciproco al mercato.



### **Accordo tra l'Unione europea e la Svizzera**

[https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:01972A0722\(03\)-20160201](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:01972A0722(03)-20160201)

I diversi accordi riducono considerevolmente i costi dell'importazione e dell'esportazione delle merci nonché gli ostacoli tecnici al commercio in numerosi settori industriali.

Con l'eliminazione dei dazi e delle restrizioni quantitative sulle merci industriali, l'Accordo di libero scambio garantisce delle condizioni eque di accesso reciproco ai mercati, elemento rilevante dato che il volume delle merci scambiate tra la Svizzera e l'UE rappresenta un valore di più di 1 miliardo di franchi svizzeri per giorno lavorativo. Di conseguenza, gli importatori e gli esportatori di entrambe le parti risparmiano diversi miliardi di euro ogni anno. Il traffico transfrontaliero di merci è inoltre semplificato da un accordo di facilitazione e sicurezza doganale che consente l'importazione e l'esportazione di merci tra la Svizzera e l'UE senza ulteriori misure di sicurezza doganali.

L'Accordo sugli ostacoli tecnici al commercio riduce i requisiti amministrativi per l'immissione di prodotti industriali sul mercato in una ventina di settori, e ciò grazie all'equivalenza delle leggi ed al riconoscimento reciproco. Una tale armonizzazione esiste anche nel settore dell'agricoltura (accordo che copre, ad esempio, i regolamenti sanitari o le indicazioni geografiche).



### Votazioni federali sull'Europa

- 1992 No (50,3%) Spazio economico europeo (SEE)
- 1997 No (74,1%) iniziativa popolare «Negozianti d'adesione alla CE: decida il popolo!»
- 2000 Sì (67,2%) Accordi bilaterali I
- 2001 No (76,8%) iniziativa popolare «Sì all'Europa!»
- 2005 Sì (54,6%) Schengen/Dublino
- 2005 Sì (56,0%) estensione della libera circolazione delle persone
- 2006 Sì (53,4%) cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est
- 2009 Sì (59,6%) rinnovo e estensione dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone
- 2014 Sì (50,3%) iniziativa popolare «Contro l'immigrazione di massa»
- 2014 No (74,1%) iniziativa popolare «Stop alla sovrappopolazione – sì alla conservazione delle basi naturali della vita» (Ecopop)
- 2019 Sì (63,7%) attuazione nel diritto svizzero della direttiva dell'UE sulle armi
- 2020 No (61,7%) iniziativa popolare «Per un'immigrazione moderata»

**Dipartimento federale degli affari esteri DFAE**

<https://www.eda.admin.ch/missions/mission-eu-brussels/it/home/politica-svizzera/in-cifre.html>

## Mercato Unico europeo

La Svizzera rimane comunque fuori dal Mercato Unico europeo. Nella seduta del 26 maggio 2021, dopo anni di trattative (a partire dal 2014), il Consiglio federale della Svizzera ha interrotto il negoziato per un accordo con l'Unione Europea sull'adesione al Mercato unico. Troppi i nodi impossibili da sciogliere, secondo Berna, a partire soprattutto dalla libera circolazione dei cittadini Ue, protezione dei salari e normativa sugli aiuti di Stato. Terminano così i negoziati sulla bozza di accordo. L'Esecutivo ritiene tuttavia che sia nell'interesse comune della Svizzera e dell'UE salvaguardare la collaudata via bilaterale e portare avanti con convinzione gli accordi esistenti. Per questo motivo intende avviare un dialogo politico con l'UE sul proseguimento della collaborazione

## RELAZIONI BILATERALI SVIZZERA-ITALIA

In Svizzera vivono circa 320.000 cittadini italiani, che rappresentano la più grande comunità straniera nel paese. Gli Italiani in Svizzera costituiscono un importante fattore sociale nelle relazioni tra i due paesi e contribuiscono tra l'altro ad accrescere l'importanza della lingua italiana in Svizzera.

L'Italia è il terzo partner commerciale della Svizzera in ordine di importanza. Gli scambi sono particolarmente

intensi lungo i confini comuni: in Svizzera vanno a lavorare quotidianamente più di 70.000 frontalieri italiani. Le merci originarie ai sensi degli accordi summenzionati possono beneficiare di un trattamento preferenziale in Svizzera.



## 6. Normativa e standard per i prodotti alimentari

Nella Confederazione svizzera, l'importatore è la persona responsabile per l'importazione e la distribuzione di un prodotto nel territorio, fino allo scaffale.

### NORMATIVA

Le principali disposizioni legislative svizzere per il settore del vino (sia di produzione nazionale che importato) sono:

- **Legge** del 29 aprile 1998 (Stato 1° gennaio 2022) sull'agricoltura (LAgr; RS 910.1): l'articolo 64 (sulla protezione delle denominazioni e delle designazioni) prevede il controllo della vendemmia e del commercio di vini;
- **Ordinanza** del 14 novembre 2007 (Stato 1° gennaio 2022) concernente la viticoltura e l'importazione di vino (Ordinanza sul vino; RS 916.140): articoli 28–32 (controllo della vendemmia); articoli 33–41 (controllo del commercio dei vini);
- **Ordinanza** del 29 novembre 2013 (Stato 1° gennaio 2014) sulle bevande alcoliche. Nell'allegato 2 dell'Ordinanza è riportato l'elenco delle pratiche e dei trattamenti enologici

consentiti e loro limiti e condizioni, tra cui l'obbligo per l'importatore di essere in possesso di: permesso speciale importazione "PGI"; Attribuzione di numero aziendale "CSCV"; Iscrizione al registro del commercio (RC) per la commercializzazione di vino (vedi § Procedure di importazione in svizzera);

- **Ordinanza** del 16 dicembre 2016 (Stato 1° luglio 2020) del DFI sulle bevande.

#### **Legge del 29 aprile 1998**

[https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1998/3033\\_3033\\_3033/it](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1998/3033_3033_3033/it)

#### **Ordinanza del 14 novembre 2007**

<https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2007/833/it>

#### **Ordinanza del DFI del 29 novembre 2013**

<https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2013/839/it>

#### **Ordinanza del 16 dicembre 2016**

[https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2017/220/it#art\\_75](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2017/220/it#art_75)

#### **Riguardo la disciplina delle importazioni si fa riferimento a:**

- *Ordinanza del 26 ottobre 2011 (Stato 1° gennaio 2022) concernente l'importazione di prodotti agricoli, OIAgr.;*
- *Ordinanza sul libero scambio del 18 giugno 2008 (Stato 1° gennaio 2022) sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con gli Stati membri dell'UE e dell'AELS.*

#### **Ordinanza del 26 ottobre 2011**

[https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2011/770/it#art\\_10](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2011/770/it#art_10)

#### **Ordinanza sul libero scambio 1 del 18 giugno 2008**

<https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2008/455/it>

#### **Diritti di produzione in chilogrammi**

Il 18 ottobre 2017 il Consiglio federale ha adottato varie modifiche all'Ordinanza sul vino, entrate in vigore il 1° gennaio 2018. Una delle modifiche previste nel settore vitivinicolo, riguarda l'obbligo di indicare i diritti di produzione esclusivamente in chilogrammi.

Le modifiche dell'ordinanza sul vino sono finalizzate ad accrescere l'efficacia dei controlli della vendemmia e del commercio dei vini attraverso controlli più mirati nelle aziende che presentano rischi significativi. Migliorano considerevolmente la tracciabilità delle partite di uva incantinate ed il controllo delle condizioni di produzione.

Conformemente all'articolo 21, non modificato in fase di revisione, i Cantoni devono fissare una resa massima in chilogrammi per unità di superficie e per vitigno per i vini a denominazione di origine controllata (DOC). Il Consiglio federale stabilisce una soglia da non superare per i vitigni

bianchi e per quelli rossi e fissa una resa massima in chilogrammi per i vini con indicazione geografica tipica (IGT).

Al momento della ricezione della vendemmia, il vinificatore deve registrare il quantitativo di uva in chilogrammi per ogni partita di uva consegnata in virtù dell'articolo 29 nella versione vigente.

Nell'ordinanza sono state introdotte nuove disposizioni concernenti il contenuto e la forma del certificato di produzione, ovvero il certificato cantonale che consente di vigilare sul rispetto delle condizioni di produzione dell'uva e sulla tracciabilità della vendemmia. Nel certificato sono riportati i quantitativi massimi consentiti, espressi in chilogrammi, per le classi di vino consentite.

## **LO STANDARD DEL VINO**

L'Ordinanza del Dipartimento Federale Interno DFI, del Consiglio Federale, sulle bevande del 16 dicembre 2016 (Stato 1° luglio 2020), definisce per le bevande alcoliche i requisiti minimi, la caratterizzazione, la pubblicità, l'etichettatura.

### **Definizioni e requisiti**

Il vino è una bevanda prodotta per fermentazione alcolica, totale o parziale, di uve, anche ammostate, oppure di mosto d'uva fresco.

Dopo le eventuali operazioni di arricchimento il vino deve presentare un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 8,5 per cento vol. e un titolo alcolometrico volumico totale non superiore a 15 per cento vol.

I vini esteri che recano una denominazione d'origine (DOP, DOC ecc.) o qualsiasi altra denominazione protetta tutelata da una legislazione estera devono rispettare i limiti massimi e minimi dei titoli alcolometrici effettivo e totale fissati in tale legislazione.

**Abrogati dal n. I dell'O del DFI del 3 gen. 2019, con effetto dal 1° feb. 2019 (RU 2019 331)**

### **Vino spumante**

Il vino spumante è il prodotto ottenuto dalla prima o dalla seconda fermentazione alcolica:

- di uve fresche;
- di mosto d'uva;
- di vino.

È caratterizzato, alla stappatura della bottiglia, da uno sviluppo di anidride carbonica proveniente esclusivamente dalla fermentazione.

Se conservato alla temperatura di 20° C in recipienti chiusi, presenta una sovrappressione non inferiore a 3 bar dovuta all'anidride carbonica in soluzione.

È elaborato da partite (cuvées) il cui titolo alcolometrico totale non è inferiore a 8,5 per cento vol.

## Vino frizzante

Il vino frizzante è il prodotto:

- ottenuto da vino che presenta un titolo alcolometrico totale non inferiore a 9 per cento vol.;
- avente un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 7 per cento vol.;
- che, conservato alla temperatura di 20 °C in recipienti chiusi, presenta una sovrappressione, dovuta all'anidride carbonica endogena in soluzione, non inferiore a 1 bar e non superiore a 2,5 bar.

## Pratiche e trattamenti enologici

I prodotti possono essere fabbricati o trattati soltanto mediante le pratiche enologiche menzionate nell'allegato 9 dell'Ordinanza, fatti salvi gli articoli 73 e 74.

## Taglio e assemblaggio di vini esteri

Alla consegna, i vini esteri che recano una denominazione d'origine (DOP, DOC, ecc.), o qualsiasi altra denominazione geografica protetta tutelata da una legislazione estera, devono rispettare le disposizioni di tale legislazione in materia di taglio e assemblaggio.

**Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 3 gen. 2019, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 331)**

## Caratterizzazione

Per la caratterizzazione del prodotto vedi di seguito § "Etichettatura"

## Diritto vitivinicolo cantonale

Cantone Argovia	Cantone Grigioni	Cantone San Gallo
Cantone Appenzello Esterno	Cantone Giura	Cantone Ticino
Cantone Appenzello Interno	Cantone Lucerna	Cantone Turgovia
Cantone Basilea Campagna	Cantone Neuchâtel	Cantone Uri
Cantone Basilea Città	Cantone Nidvaldo	Cantone Vaud
Cantone Berna	Cantone Obvaldo	Cantone Vallese
Cantone Friburgo	Cantone Sciaffusa	Cantone Zugo
Cantone Ginevra	Cantone Svitto	Cantone Zurigo
Cantone Glarona	Cantone Soletta	

I regolamenti cantonali e gli articoli di legge possono essere consultati al seguente link:

<https://www.cscv-swk.ch/diritto-vitivinicolo/cantonale>

*Le leggi e le normative svizzere in materia alimentare sono pubblicate sul sito del Dipartimento Federale dell'Interno.*

*A supporto delle aziende e dei privati il Laboratorio Cantonale di Bellinzona fornisce informazioni e pubblicazioni specifiche e garantisce l'aggiornamento in materia di normativa.*

**Dipartimento Federale dell'Interno**

<https://www.blv.admin.ch/blv/it/home.html>

**Laboratorio Cantonale di Bellinzona**

<https://www4.ti.ch/dss/dsp/lc/home/>

## ORGANISMI DI CONTROLLO

### Ufficio Federale di Sicurezza Alimentare e di Veterinaria (USAV)

L'Ufficio Federale di Sicurezza Alimentare e di Veterinaria (USAV) disciplina le pratiche e i trattamenti tecnologici consentiti per le bevande alcoliche, con i loro limiti e condizioni. Le misure di sicurezza alimentare alle frontiere sono regolate dagli Accordi di Libero scambio con l'Unione europea.

<https://www.blv.admin.ch/blv/it/home.html>

### Ufficio Federale Agricoltura (UFAG)

Il settore Prodotti Vegetali dell'Ufficio Federale Agricoltura (UFAG) è il servizio specializzato per la vitivinicoltura, è responsabile delle disposizioni economiche per le condizioni di produzione, le denominazioni protette, il regime di importazione ed esportazione. Lavora in stretto contatto con gli altri settori dell'UFAG che si occupano di questioni orizzontali (pagamenti diretti, promozione dello smercio, politica agricola, protezione fitosanitaria, importazione ed esportazione, ecc.) nonché con altri servizi federali. Il Settore gestisce l'elenco delle denominazioni di origine controllata (DOC), elabora le basi decisionali per la legislazione svizzera, discute della sua attuazione con i Cantoni, è interlocutore per le associazioni di categoria nazionali, rappresenta gli interessi della Svizzera nelle commissioni tecniche internazionali e cura il costante aggiornamento degli allegati relativi ai prodotti vitivinicoli e alle bevande spiritose dell'Accordo agricolo tra la Svizzera e l'UE. Inoltre, redige l'annuale statistico sui vini "L'anno viticolo".

<https://www.blw.admin.ch/blw/it/home.html>

### Controllo Svizzero del Commercio dei Vini (CSCV)

Il Controllo Svizzero del Commercio dei Vini (CSCV) si occupa della protezione delle denominazioni geografiche e dell'applicazione delle condizioni quadro. Controlla e fornisce informazioni alle ditte che commerciano vino, in collaborazione con l'Autorità di sorveglianza.

<https://www.cscv-swk.ch/il-cscv>

### **Regia Federale degli Alcool (RFA)**

La RFA è responsabile dell'applicazione della legislazione svizzera sull'alcol che disciplina la produzione e l'importazione di bevande spiritose ed etanolo nonché il commercio e la pubblicità di bevande spiritose.

### **Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC)**

Dal 1° gennaio 2022 l'Amministrazione federale delle dogane (AFD) si chiama Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC).

L'UDSC opera nel rispetto dell'articolo 133 della Costituzione federale e della legge sulle dogane. Compete quindi alla Confederazione riscuotere i dazi e altri tributi.

<https://www.bazg.admin.ch/bazg/it/home.html>

## **CONTROLLO DEI VINI IN SVIZZERA**

Il sistema di controllo dei vini in Svizzera è composto da due elementi: il controllo della vendemmia e il controllo del commercio dei vini.

Obiettivo - I due controlli hanno lo scopo di proteggere le denominazioni e le designazioni vitivinicole e vigilare sul rispetto delle relative prescrizioni.

Controllo della vendemmia - Verte sulla produzione dell'uva ed è effettuato dall'azienda in cui l'uva è presa in consegna e sottoposta a torchiatura (incantinata) secondo il principio dell'autocontrollo. I Cantoni sono responsabili dell'esecuzione del controllo della vendemmia. In generale il vinificatore prende in consegna l'uva di un produttore scortata da un certificato fornito dal Cantone. Registra il numero di certificato nonché il peso e il tenore di zucchero di ogni partita di uva nel sistema cantonale del controllo della vendemmia indicando la classe di vino che desidera produrre. Verifica la conformità della partita con le esigenze della classe di vino. Registra i quantitativi incantinati nella contabilità di cantina. Il Cantone vigila affinché siano rispettati i quantitativi massimi incantinati nonché i tenori naturali di zucchero per classe di vino.

Controllo del commercio dei vini - Il controllo del commercio dei vini verte sull'attività commerciale di ogni azienda che esercita il commercio dei vini. Per commercio s'intende la messa in commercio, l'acquisto e la vendita di succo d'uva, mosto, prodotti contenenti vino e vini, effettuato a titolo professionale, nonché il trattamento e lo stoccaggio di tali prodotti in vista della loro distribuzione o commercializzazione. Le aziende tengono in particolare una contabilità di cantina che comprende tutte le operazioni sui loro prodotti e ne documentano la tracciabilità. Questo controllo è eseguito dal Controllo svizzero del commercio dei vini (CSCV) su mandato della Confederazione. La vigilanza

dei due elementi del sistema di controllo dei vini incombe alla Confederazione: segnatamente al Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) per il CSCV, all'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) per il controllo della vendemmia. Operativamente, l'UFAG esercita tale vigilanza.

### **CONTROLLO DERRATE ALIMENTARI IN SVIZZERA**

Qualsiasi commercializzazione di derrate alimentari in Svizzera è sottoposta al controllo delle autorità esecutive cantonali della sicurezza alimentare (laboratori cantonali). Si tratta di un controllo complementare a quello del commercio dei vini.

Gli organi di controllo cantonali eseguono ispezioni e analisi di laboratorio approfondite. Sotto la direzione dei chimici cantonali, essi vegliano affinché siano rispettate le esigenze legali assicurando nel contempo la sicurezza alimentare e la protezione dei consumatori.

Per consultare l'elenco degli organi di controllo delle derrate alimentari e oggetti d'uso, pubblicato dall'Associazione dei Chimici Cantionali Svizzeri (ACCS), consultare il sito [www.kantonschemiker.ch](http://www.kantonschemiker.ch)

## **7. Grado di apertura del mercato**

Le condizioni di vendita di vini in Svizzera sono simili a quelle della gran parte di Stati membri dell'Unione Europea. Nonostante non faccia parte dell'Unione Europea, la Svizzera si trova in una posizione geograficamente favorevole ad intercettare numerosi canali di distribuzione e trasporto all'interno dei suoi confini. Per questo motivo, il governo svizzero ha siglato specifici Accordi bilaterali con l'Unione (vedi § Accordi bilaterali sul commercio).

L'Accordo bilaterale sul commercio prevede un canale preferenziale per le merci provenienti da Paesi UE, anche grazie all'appartenenza della Svizzera al Consiglio d'Europa e all'EFTA, l'Associazione Europa del Libero Scambio. Il transito e l'importazione di merci è quindi documentata dal protocollo EUR1, con funzione di documento di origine. Una nota positiva, che influisce anche nella commercializzazione di prodotti alimentari, come il vino italiano.

### **COMMERCIO DEI VINI**

In base alla Legge federale sull'agricoltura del 29 aprile 1998 (RS 910.1) e Ordinanza concernente la viticoltura e l'importazione di vino del 14 novembre 2007 (RS 916.140) il commercio dei vini è sottoposto al controllo della contabilità vinicola e delle cantine con lo scopo di proteggere le denominazioni dei vini.

Per commercio di vini s'intende l'acquisto e la vendita di succo d'uva, di mosti, di prodotti contenenti vino e di vini, effettuati a titolo professionale, come pure il trattamento e l'immagazzinamento di questi prodotti in vista della loro distribuzione o commercializzazione.

## **Obbligo d'iscrizione a Registro di commercio (RC) e di notificazione della propria attività**

Chiunque intende esercitare il commercio dei vini è tenuto, prima dell'inizio della sua attività, a notificarla al Controllo svizzero del commercio dei vini (CSCV). Sono dispensati dalla notificazione dell'attività del commercio dei vini le imprese che: in Svizzera acquistano e rivendono solo prodotti in bottiglia muniti di un'etichetta riportante la ragione sociale di un'impresa assoggettata all'organo di controllo e di un sistema di chiusura non riutilizzabile; non praticano né l'importazione né l'esportazione e il cui volume annuale non supera 1000 hl (vedi Ordinanza sul vino, art.34 cpv. 2).

L'importazione di succo d'uva, bevande che ne contengono, mosto d'uva, vini per l'elaborazione industriale e di uve da torchiare è parimenti soggetta a notifica.

**Maggiori informazioni sono ottenibili presso il Controllo svizzero del commercio dei vini (CSCV):**

<https://www.cscv-swk.ch/il-cscv>

## **Procedura di notifica**

La richiesta di notifica dev'essere presentata per mezzo del formulario edito appositamente dalla Direzione del CSCV. Sullo stesso va indicato il numero d'identificazione delle imprese (IDI) e il genere di commercio svolto. È necessario designare una persona responsabile del settore vini che sia abilitata a sottoscrivere per la ditta e che sia domiciliata in Svizzera. Se più persone sono designate in qualità di responsabili, almeno una di queste deve rispondere ai criteri di cui sopra. La Direzione del CSCV riscuote le tasse previste e conferma l'avvenuta notifica.

## **Doveri concernenti il commercio dei vini**

Chiunque è sottoposto all'obbligo di notificare la propria attività vinicola deve inoltre:

- tenere una contabilità vinicola aggiornata su formulari approvati dalla Direzione del CSCV e secondo le direttive da questa emesse;
- presentare la contabilità vinicola agli ispettori del CSCV, fornire loro le informazioni e i documenti necessari, prestare la necessaria assistenza durante lo svolgimento del controllo ed accordare loro il libero accesso alle cantine, depositi e locali commerciali
- allestire l'inventario delle scorte di vino (Form. A) al 31 dicembre di ogni anno ed inviarlo, con la dichiarazione sulla cifra d'affari in litri (Form. B) realizzata, al CSCV entro e non oltre il 31 gennaio;
- versare le tasse annuali previsti per coprire le spese derivanti dall'attività di controllo della contabilità vinicola e delle cantine;
- osservare le disposizioni federali (in particolare la legislazione federale sulle derrate alimentari e rispettiva legislazione agricola) e disposizioni cantonali.

## Informazioni importanti sulla crisi COVID-19

A causa della crisi del coronavirus, i paesi di tutto il mondo stanno introducendo misure che possono anche influenzare le procedure di importazione ed esportazione. Tali misure comprendono, tra l'altro:

- chiusure dei valichi di frontiera e quindi restrizioni in materia di sdoganamento;
- restrizioni ai mezzi di trasporto;
- restrizioni all'esportazione per quanto riguarda talune merci, quali i dispositivi medici di protezione;
- agevolazioni relative all'importazione o all'ammissione di prodotti destinati a combattere la crisi del coronavirus;
- agevolazione finanziaria per le imprese, ad esempio il differimento del pagamento di determinati dazi o oneri;
- indebolimento di taluni requisiti giuridici formali, quali l'accettazione di duplicati o copie digitali dei certificati di origine o dei certificati di circolazione delle merci o la rinuncia all'obbligo di firma.

Alla luce dello sviluppo dinamico della pandemia, i paesi possono decidere cambiamenti a breve termine in qualsiasi momento. Pertanto, gli operatori economici sono invitati a prendere accordi con le parti coinvolte in questioni di importazione o esportazione in modo approfondito e in anticipo.

A causa della pandemia di COVID-19, per l'entrata in Svizzera si applicano disposizioni particolari. Salvo poche eccezioni, chiunque entri in Svizzera deve presentare un modulo di entrata e il risultato negativo di un test. Inoltre, può essere richiesta la quarantena.

### Modulo di entrata

<https://swissplf.admin.ch/formular>

**Procedura:** Compilate il modulo di entrata elettronico prima dell'entrata in Svizzera. Dopo aver compilato il modulo online, riceverete per e-mail un codice QR di conferma. Conservatelo, vi servirà per i controlli all'entrata in Svizzera. Ai controlli potrete mostrare il codice QR sul vostro smartphone o una conferma stampata.

Non avete compilato il modulo di entrata nonostante foste obbligati a farlo?  
In questo caso l'autorità di controllo può sottoporvi ad una multa di 100 franchi.

Altrettanto vale per chi compila il modulo fornendo indicazioni non veritiere.

Per maggiori informazioni consultare il sito dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP):

<https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-reisende.html>

## 8. Procedure di importazione in Svizzera

Le merci destinate all'importazione definitiva nel territorio svizzero vanno presentate e dichiarate per l'imposizione doganale. Oltre alla dichiarazione d'importazione correttamente compilata, occorre consegnare i documenti di scorta.

Sono in primo luogo persone soggette all'obbligo di dichiarazione e quindi debitori doganali coloro che trasportano la merce (vettori della merce) o la fanno trasportare oltre il confine (importatori, destinatari, speditori, mandanti).

È possibile assegnare l'incarico del disbrigo della formalità doganali ad agenzie di sdoganamento oppure a imprese di spedizione o logistica. Occorre chiarire già prima dell'importazione chi si occuperà dell'imposizione.

Dal 1° gennaio 2013 la Svizzera non accetta più le versioni cartacee del modulo 11.010 (importazione). I moduli cartacei sono sostituiti dall'applicazione Internet e-dec web.

**Le relative informazioni sono disponibili al link: e-dec importazione:**

[https://www.bazg.admin.ch/bazg/it/home/dichiarazione-doganale/dichiarazione-da-parte-di-ditte/e-dec-importazione/dichiarazione-d\\_importazione-e-dec-web.html](https://www.bazg.admin.ch/bazg/it/home/dichiarazione-doganale/dichiarazione-da-parte-di-ditte/e-dec-importazione/dichiarazione-d_importazione-e-dec-web.html)

Le dichiarazioni doganali possono essere rilevate senza registrazione.

**Vedi: Amministrazione federale delle dogane**

<https://www.bazg.admin.ch/bazg/it/home/informazioni-per-ditte/dichiarazione-delle-merci/importazione-in-svizzera/dichiarazione-delle-merci.html>

### **Dichiarazione doganale di importazione**

Documento ufficiale per lo sdoganamento delle merci. Contiene tutte le informazioni necessarie per la valutazione del valore imponibile di una spedizione.

La dichiarazione deve essere redatta dall'importatore in tedesco, francese o italiano.

Da inviare elettronicamente attraverso il sistema e-dec2. Sono disponibili sia un sistema di e-dec basato su client che una dichiarazione basata sul Web. Il primo deve essere installato nei locali dell'utente; il secondo è anche noto come e-dec web ed è accessibile gratuitamente a <https://e-dec-web.ezv.admin.ch/webdec>. Nella dichiarazione doganale deve essere indicato il numero di PGI (permesso generale di importazione) dell'importatore, del destinatario o dell'intermediario. La corrispondenza tra il numero di PGI e il nome viene verificata elettronicamente. In caso di dichiarazione di merci all'interno del contingente viene, inoltre, controllato se il titolare dispone di una quota di contingente sufficiente. Le dichiarazioni doganali che non adempiono una o più condizioni vengono respinte.

L'importatore è responsabile della correttezza della dichiarazione doganale, del pagamento del prezzo di aggiudicazione e dell'importazione del prodotto.

## Fac- simile

Dichiarazione d'importazione > Dati d'intestazione > Dati relativi all'indirizzo > **Destinatario**

**Destinatario**

Nome *	<input type="text"/>	?
Indirizzo supplemento 1	<input type="text"/>	?
Indirizzo supplemento 2	<input type="text"/>	?
Via e numero	<input type="text"/>	?
Indirizzo supplemento 3	<input type="text"/>	?
Paese	Svizzera (compresi il Lichtenstein e Büsingen; senza Campione d'Italia)	
CAP *	<input type="text"/>	?
Città *	<input type="text"/>	?
IDI / TIN destinatario *	<input type="text"/>	?
Riferimento	<input type="text"/>	?

Fonte: <https://e-dec-web.ezv.admin.ch/webdec/main.xhtml?rvn=1>

### **Gestione dei clienti della dogana**

La Gestione dei clienti della dogana (GCD) è l'applicazione per la registrazione e l'amministrazione centralizzate dei dati di tutti i clienti della dogana.



Zollkundenverwaltung - ZKV  
Gestion des clients de la douane - GCD  
Gestione dei clienti della dogana - GCD

### **Gestione dei clienti della dogana**

<https://www.bazg.admin.ch/bazg/it/home/dichiarazione-doganale/dichiarazione-da-parte-di-ditte/zollkundenverwaltung-uid.html>

Per la dichiarazione elettronica delle merci all'importazione, all'esportazione e in transito nonché per il ritiro dei documenti elettronici (importazione/esportazione) è necessario registrarsi un'unica volta nell'applicazione Gestione dei clienti della dogana (GCD) mediante il numero d'identificazione delle imprese (IDI).

### **Dichiarazione da parte di ditte**

<https://www.bazg.admin.ch/bazg/it/home/dichiarazione-doganale/dichiarazione-da-parte-di-ditte.html>

### **Registrazione di un'impresa nell'applicazione Gestione dei clienti della dogana**

<https://www.zkv.ezv.admin.ch/zollkundenverwaltung/public/registrationUIDSearch.do>

- Dopo la registrazione nell'applicazione Gestione dei clienti della dogana è possibile ritirare i documenti elettronici attraverso il gestionale.
- Se avete bisogno di domandare o rinnovare un certificato ed installarlo, troverete sulla GCD le istruzioni brevi e semplici in formato pdf e dei video utili per agevolare il processo.

**Vai al link:**

<https://www.ezv.admin.ch/ezv/it/home/dichiarazione-doganale/dichiarazione-da-parte-di-ditte/zollkundenverwaltung-uid/zkv-zertifikat-bestellen-und-installieren.html>

Attraverso la Gestione dei clienti della dogana (GCD) è possibile:

- Richiedere le seguenti autorizzazioni/ruoli:
  - Persona che ritira i documenti elettronici
  - Ruolo di base per il carico (per le dichiarazioni in e-dec Importazione/Esportazione e NCTS/transito nazionale)
  - Destinatario autorizzato/speditore autorizzato
  - Operatore economico autorizzato (AEO)
  - Obbligato principale/fideiussore
  - Fornitore del servizio (fornitori di software per l'imposizione)
- Gestire i dichiaranti
- Elaborare i dati di comunicazione
- Gestire i certificati
- Controllare i dati a disposizione della dogana

[Procedura in caso di modifica del numero d'identificazione delle imprese \(IDI\)](#)  
[\(PDF, 179 kB, 12.06.2017\)](#)

## **REGISTRAZIONE DEGLI IMPORTATORI E DEI COMMERCANTI DI VINO**

**Richiesto solo per:** 2204.21.21, 2204.21.29, 2204.21.31, 2204.21.39, 2204.21.41, 2204.21.49, 2204.22.21, 2204.22.22, 2204.22.29, 2204.22.31, 2204.22.32, 2204.22.39, 2204.22.41, 2204.22.42, 2204.29.23, 2204.29.24, 2204.29.28, 2204.29.33, 2204.29.34, 2204.29.38, 2204.29.43, 2204.29.44

Documento che conferma che il suo portatore è stato registrato presso la Swiss Wine Trade Inspection (Schweizer Weinhandelskontrolle - SWK) ed è quindi autorizzato all'importazione e al commercio di vino.

Il documento è un prerequisito per il documento intitolato Autorizzazione generale di importazione per i prodotti agricoli nel caso del vino.

Richiesto per lo sdoganamento e l'accesso al mercato.

La registrazione deve essere richiesta dall'importatore, commerciante o produttore alla Swiss Wine Trade Inspection. La domanda deve essere compilata nella lingua utilizzata nel modulo. Il modulo è disponibile in tedesco, francese e italiano. Da presentare elettronicamente.

## **PERMESSO GENERALE DI IMPORTAZIONE**

La persona fisica o giuridica con domicilio o sede in Svizzera, in fase di importazione di vino in territorio elvetico (in quantità superiore ai 20kg) deve avere:

- Licenza ossia un Permesso Generale di Importazione (PGI);
- Numero di registrazione, rilasciato dal Controllo Svizzero del Commercio dei Vini (CSCV);
- Iscrizione al registro del commercio (RC) per la commercializzazione del vino.

[https://www.blw.admin.ch/blw/it/home/markt/einfuhr-von-agrarprodukten/GeneraleinfuhrbewilligungenGEB/Webformular\\_Antrag\\_Generaleinfuhrbewilligung.html](https://www.blw.admin.ch/blw/it/home/markt/einfuhr-von-agrarprodukten/GeneraleinfuhrbewilligungenGEB/Webformular_Antrag_Generaleinfuhrbewilligung.html)

Il PGI dev'essere comunicato tempestivamente agli organi doganali dalla persona soggetta all'obbligo doganale alla frontiera. Sono accettate unicamente dichiarazioni doganali con un solo numero di PGI.

La Sezione delle importazioni/esportazioni non accorda nessun numero PGI per telefono.

Il PGI non è trasferibile ad altre persone o aziende.

Il PGI ha validità illimitata.

I cambi di indirizzo o di stato dell'azienda vanno comunicati immediatamente all'autorità competente.

**Per ulteriori informazioni concernenti l'importazione di vino e la procedura inerente all'ottenimento di un PGI, rivolgersi all'Ufficio federale dell'agricoltura UFA:**

<https://www.blw.admin.ch/blw/it/home/markt/einfuhr-von-agrarprodukten/wein-traubensaft-sowie-trauben-zum-keltern.html#498065158>

L'importazione è soggetta a contingentamento e quindi l'importatore per acquistare vino dall'estero deve possedere una quota del contingente nazionale riferito al prodotto ed il PGI è la condizione indispensabile per possedere la quota.

Non è necessario il PGI per importare "spumante" voce doganale 2204.1000, e "vini dolci, specialità vitivinicole e mistelle" voce doganale 2204.2150 (vedi Tabella qui di seguito).

## Tabella dei prodotti per i quali è necessario disporre di un PGI

Prodotto	Obbligo del PGI	Registrazione CSCV (a titolo commerciale)
Vini (bianchi, rossi e rosati)	Si	Si
Mosti d'uva (titolo alcolometrico volumico superiore a 0.5%Vol)	Si	Si
Mosti d'uva, la cui fermentazione è stata impedita o fermata con l'aggiunta di alcole	Si	Si
Mosti d'uva non fermentati (titolo alcolometrico volumico inferiore a 0.5% Vol)	Si	Si
Succo d'uva non fermentato (titolo alcolometrico volumico inferiore a 0.5% Vol)	Si	Si
Succo d'uva diluito con acqua o gassato (percentuale di succo d'uva uguale o maggiore al 50%)	Si	Si
Concentrato di succo d'uva / sciroppo d'uva	Si	Si
Uve da torchiare	Si	Si
Succo d'uva diluito con acqua o gassato (percentuale di succo d'uva inferiore al 50%)	No	No
Vini spumanti (p.es. Champagne, Prosecco, vino frizzante)	No	No
Vini dolci, specialità e mistelle (p.es. vino da dessert, Porto, Sherry, Madeira)	No	No
Vini per l'elaborazione industriale p.es. per la fabbricazione di aceto	Si	Si

Ci sono dei casi specifici da analizzare di volta in volta con il supporto dell'importatore.

Per conoscere lo stato dei contingenti consulta il sito dell'Amministrazione federale delle dogane AFD:

<https://www.bazg.admin.ch/bazg/it/home/informazioni-per-ditte/divieti--limitazioni-e-condizioni/misure-economiche-e-agricole/contingenti-doganali/situazione-dei-contingenti.html>

## 9. Documenti e certificati doganali

La documentazione d'importazione per la Svizzera è stata integrata con informazioni sul sistema armonizzato in vista dell'imminente modifica di questa importante nomenclatura di base nel commercio internazionale, denominata SA 2022.

Per quanto riguarda i prodotti vinicoli, la Svizzera viene equiparata ad altro Paese UE. In base all'Accordo bilaterale tra la Svizzera e l'Unione, le merci provenienti dalla UE godono di un regime preferenziale, il documento EUR1 ha la funzione di documento di origine.

Nel caso di spedizioni di valore inferiore ai 6.000 Euro, l'EUR1 può essere sostituito da una dichiarazione di importazione predisposta dall'esportatore accreditato, sulla fattura, che dettagli i prodotti in modo tale da permetterne l'identificazione.

Per il controllo doganale, unitamente alla dichiarazione d'importazione vanno presentati i rispettivi documenti di scorta. Quelli più importanti sono fatture, eventuali prove dell'origine,

permessi/certificati nonché attestazioni ufficiali o certificati di analisi. A seconda del caso, possono essere utili o necessari altri documenti di trasporto quali bolle di consegna, liste di carico, certificati di peso, istruzioni per l'imposizione o documenti che provino la tracciabilità dei prodotti agricoli.

### **FATTURA COMMERCIALE**

La fattura deve essere prodotta in tre copie. Oltre alle consuete informazioni (es: mittente, destinatario, colli, peso, descrizione prodotto, valore) dovrà essere trascritta la non imponibilità ai fini IVA, trattandosi di una esportazione extracomunitaria. La trascrizione dovrà avere il seguente tenore: non imponibile ex art.8/A DPR 633/72.

La fattura commerciale può essere preparata in tedesco, francese, italiano o inglese.

Di solito da presentare alle autorità doganali in originale. Ulteriori copie possono essere richieste a seconda delle esigenze e/o delle disposizioni dell'importatore da parte delle autorità responsabili degli articoli soggetti a restrizioni all'importazione, a seconda dei casi. In linea di principio, è anche possibile l'invio elettronico delle fatture.

Contenuto minimo consueto:

- nome e indirizzo del venditore
- nome e indirizzo del destinatario
- nome e indirizzo dell'acquirente, se diverso dal destinatario
- luogo e data di rilascio
- numero di fattura
- paese di origine
- informazioni sui trasporti
- termini di consegna e pagamento
- marchi, numeri e tipo di colli
- descrizione esatta delle merci
- quantità di merci o numero di articoli
- peso lordo e netto
- prezzi e importi unitari, valuta fatturata

### **CERTIFICATO D'ORIGINE - CERTIFICATO EUR1**

Per il vino importato è richiesto un certificato di origine o di provenienza emesso o riconosciuto dai Servizi competenti del paese produttore; per i vini dell'UE deve essere presentato un documento d'accompagnamento destinato a scortare il trasporto di prodotti vitivinicoli.

Sulla fattura, se il valore della merce è inferiore a 6.000 Euro, deve figurare la dichiarazione d'origine, da riportare secondo il seguente esempio:

“L'esportatore delle merci contemplate nel seguente documento dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale UE/Italia”.

Subito dopo la dichiarazione dianzi esemplata, vanno apposti nel seguente ordine:

- paese di partenza della merce;
- nome, cognome e qualifica della persona che sottoscrive la dichiarazione;
- firma in originale.

Qualora il valore della merce superi la soglia dei 6.000 Euro, sarà necessaria l'emissione del mod. EUR1. Tale certificato attesta l'origine europea delle merci e consente di beneficiare dei trattamenti preferenziali previsti dagli accordi internazionali UE-Svizzera.

### **CERTIFICATI ANALISI**

Non necessari.

### **PACKING LIST**

Documento contenente i dettagli della spedizione che funge da base per il trattamento doganale delle merci.

Può essere richiesto per lo sdoganamento. Se la fattura commerciale contiene tutte le specifiche solitamente incluse in una lista di imballaggio, non è necessaria una lista di imballaggio separata.

Non è richiesto alcun modulo specifico.

La lista di imballaggio deve essere preparata dall'esportatore in tedesco, francese, italiano o inglese secondo la pratica commerciale standard, compresi i dettagli del contenuto dei colli, la descrizione delle merci, i marchi e i numeri.

## **10. Documenti di trasporto**

### **LISTA DI IMBALLAGGIO (PACKING LIST)**

Ha la funzione di descrivere il tipo, la natura ed il numero degli imballaggi preparati per la spedizione della merce.

Elementi da indicare nel Packing List:

- eventuale numero del credito documentario e suo ordinante, riferimento alla fornitura;
- la natura dei colli (cartocci, sacchi, casse, pallet, ecc.);
- il numero dei colli;
- le dimensioni dei colli;
- i pesi lordi e netti dei singoli colli ed il totale del peso lordo e netto;
- il contenuto della merce per ogni collo;
- la marcatura apposta sui colli;
- la data di compilazione;
- il timbro e la firma di chi emette il packing list, non sono necessari ma è consigliabile apporli sempre.

## **POLIZZA DI CARICO MARITTIMA (BILL OF LADING)**

Perfeziona il contratto di trasporto marittimo per la spedizione di cose determinate, ed è rilasciata dal vettore al caricatore, solo ad imbarco avvenuto della merce sulla nave.

La polizza di carico marittima (B/L) è anche titolo rappresentativo della merce, perciò, si trasferisce la proprietà della merce mediante la sua girata. È di solito emessa in tre originali più un certo numero di copie non negoziabili, e l'insieme degli esemplari si chiama gioco completo.

La polizza di carico marittima può quindi essere nominativa, all'ordine o al portatore. Quella al portatore, dà diritto, al possessore legittimo e in buona fede del titolo, alla consegna della merce da parte del capitano della nave. Quelle all'ordine e nominative, devono invece essere girate per trasferire la disponibilità della merce. La P/C all'ordine si trasferisce mediante girata che può essere piena o in bianco. È piena se è indicato il nome del giratario e in bianco se c'è solo la firma del girante. La P/C nominativa si trasferisce mediante girata piena, datata e autenticata, ed è obbligatoria in questo caso l'indicazione del destinatario.

Le polizze di carico marittime possono essere dei seguenti tipi, con le seguenti clausole limitative:

- ricevuto per l'imbarco se riguarda merci giunte alla compagnia di navigazione, ma non ancora a bordo della nave;
- diretta o cumulativa, riguarda il trasporto di merci eseguito cumulativamente da diversi vettori;
- pulita o sporca a seconda che su di essa siano o no riportate annotazioni o riserve circa lo stato della merce o di condizionatura di essa;
- vecchie o stantie (Stale of date) sono quelle che sono presentate oltre 21 giorni dalla loro emissione, in utilizzo di crediti documentari;
- valutate o aperte se indicano o no il valore della merce caricata.

## **LETTERA DI TRASPORTO AEREO (AIR WAY BILL)**

Il contratto di trasporto aereo si perfeziona mediante l'emissione della lettera di trasporto aereo (AWB), compilata completamente dalla compagnia aerea (o dallo spedizioniere) dietro una lettera d'istruzioni del mittente. L'emissione effettiva della lettera di trasporto aereo si ha quando lo spedizioniere o il vettore ha preso in consegna la merce e prima di essere effettivamente caricata sull'aeromobile.

La lettera di trasporto aereo è emessa in 12 esemplari di cui tre originali. La LTA non è titolo rappresentativo della merce. Il destinatario avvertito dal vettore può quindi presentarsi a ritirare la merce senza esibire il terzo originale della LTA.

# 11. Tariffe doganali & quote

## **VALORE IN DOGANA**

A differenza della maggior parte dei Paesi, il valore in dogana delle merci importate in Svizzera non

si basa sul valore di transazione delle merci. Vengono invece applicate aliquote specifiche del dazio, che sono, in generale, determinate sulla base del peso lordo (noto anche come massa lorda). Il peso lordo comprende il peso effettivo (massa netta) della merce e il peso dell'imballaggio, del materiale di riempimento e degli eventuali supporti su cui la merce può essere esposta. Gli imballaggi che fungono esclusivamente da protezione per le merci durante il trasporto non fanno parte del peso netto, ad esempio contenitori di trasporto, attrezzature di trasporto riutilizzabili (palette) o dispositivi di ancoraggio. Le disposizioni giuridiche svizzere pertinenti sono la legge sulla tariffa doganale (RS 632.10) e l'ordinanza sulla Tare (RS 532.13).

Quest'ultimo contiene esenzioni dal peso lordo come base imponibile del valore in dogana e delinea tasse supplementari che vengono addebitate in base alla tara, ad esempio nel caso di merci non imballate o non imballate in modo insufficiente.

## **CONTINGENTI TARIFFARI**

L'intera importazione nazionale di vino in Svizzera è contingentata, con valore di dazio differente entro e fuori contingente. L'importatore in possesso del PGI (permesso di importazione) per importare all'aliquota del dazio del contingente più bassa, deve essere in possesso di una quota del contingente doganale, che compra mediante le aste bandite periodicamente. Se l'importatore non detiene una quota del contingente, può importare sempre e senza limitazioni, ma deve pagare l'aliquota doganale decisamente più alta.

L'intero contingente viene ripartito in quote, attribuite sino ad esaurimento dello stesso. Le quote sono assegnate secondo l'ordine delle richieste pervenute, con il principio "first come, first served", valutando l'importo più alto offerto. Le quote sono cedibili.

In sostanza: se l'importatore possiede una quota di contingente, le tariffe doganali sono molto ridotte ed in alcuni casi nulle. Diversamente deve essere corrisposta la tariffa agevolata prevista dagli accordi di libero scambio.

**Le voci di tariffa, le aliquote di dazio aggiornate, indicazioni relative ad altri tributi (IVA, etc.) nonché informazioni concernenti divieti, restrizioni e obblighi del permesso sono disponibili nella tariffa doganale elettronica al sito [www.tares.ch](http://www.tares.ch).**

## **Situazione dei contingenti anno 2021**

I contingenti doganali n. 23, 24 e 25 per il vino (vino bianco, vino rosso e rosé) comprendono complessivamente 1 700 000 ettolitri che possono essere importati per anno civile all'aliquota di dazio del contingente, a condizione di essere titolari di un PGI rilasciato dall'Ufficio federale dell'agricoltura.

### **Contingenti doganali in base all'ordinanza sulle importazioni agricole (RS 916.01)**

CD	Contingente	Periodo di tempo	Stato di esaurimento
23 - 24	<u>Vino</u>	01.01.2021-31.12.2021	 92%

**Voce di tariffa**

2204.2121/803, 2204.2121/804, 2204.2121/818, 2204.2121/819, 2204.2131,  
2204.2141/801, 2204.2141/819, 2204.2221/803, 2204.2221/804, 2204.2221/818,  
2204.2221/819, 2204.2222/803, 2204.2222/804, 2204.2222/818, 2204.2222/819,  
2204.2231/801, 2204.2231/819, 2204.2232/801, 2204.2232/819, 2204.2923/803,  
2204.2923/804, 2204.2923/818, 2204.2923/819, 2204.2924/803, 2204.2924/804,  
2204.2924/818, 2204.2924/819, 2204.2933/801, 2204.2933/819, 2204.2934/801,  
2204.2934/819

**stato al:** 23.12.2021

**Quantità del contingente**

170'000'000,00 litri

**Quantità assegnata / importata**

157'052'409,60 litri

**Saldo**

12'947'590,40 litri



92%

**IVA (IMPOSTA SULL'IMPORTAZIONE)**

Le importazioni con PGI (permesso di importazione) sottostanno al versamento di una tassa. Le tasse ammontano a 5 franchi per gruppo di prodotti e per importazione, mentre per il vino a 3 franchi.

Gli importi d'imposta fino a 5 franchi non vengono riscossi. Questo importo dell'imposta corrisponde alla base di calcolo di 65 franchi con aliquota IVA dell'7,7 per cento o 200 franchi con aliquota IVA del 2,5 per cento.

Di regola la base di calcolo comprende la controprestazione che la persona paga o ha pagato per i beni e ciò vale anche per i beni acquistati in Internet. A tal fine si fa riferimento a quanto indicato sulla fattura o sul contratto di acquisto. In determinati casi si tiene conto del valore di mercato, p.es. in caso di donazioni. Tale valore corrisponde all'importo che un altro acquirente dovrebbe pagare per il bene.

A questo valore vengono aggiunte tutte le spese sino al luogo di destinazione in Svizzera (p.es. prestazioni di trasporto della Posta) nonché i tributi all'importazione (p. es. tributi doganali). Nella base di calcolo non è inclusa l'IVA estera, sempre che il fornitore l'abbia indicata sulla fattura o sul contratto di acquisto.

Per usufruire dell'esenzione IVA come esportatore verso la Svizzera, è importante ricevere copia del DAU. Questo attesta l'uscita delle merci come esportazione diretta e come tale non imponibile IVA ai sensi dell'art. 8, c.1a del DPR 633/72.

**Accordi di libero scambio/regime preferenziale con la Svizzera**

Le merci originarie dai Paese UE con i quali vige un accordo di libero scambio possono perlopiù essere importate in franchigia o a un'aliquota ridotta (regime preferenziale). L'aliquota effettiva per ciascun

Stato è indicata nella tariffa doganale elettronica [www.tares.ch](http://www.tares.ch). Per beneficiare di un'importazione fruente di agevolazioni doganali è necessario presentare una prova dell'origine valida e formulare una relativa domanda d'imposizione all'aliquota preferenziale nella dichiarazione. Domande concernenti il rilascio di prove dell'origine vanno poste alle autorità del Paese d'esportazione.

## 12. Etichettatura

Esportare vino e spumante in Svizzera comporta diversi adempimenti, tra cui quello di una corretta etichettatura e tabelle nutrizionali conformi alle disposizioni nazionali.


[817.022.12 Ordinanza del Dipartimento federale dell'interno \(DFI\) sulle bevande del 16 dicembre 2016 \(Stato 1° luglio 2020\), artt. 75 e 76.](#)

### **ART. 75 DISPOSIZIONI GENERALI**

Sull'etichetta devono figurare le seguenti indicazioni:

- denominazione specifica del prodotto;
- nome o la ragione sociale del produttore, del vinificatore, del negoziante, dell'importatore, dell'imbottigliatore o del venditore, corredato del rispettivo indirizzo;
- paese di produzione dei vini, sempre che esso non possa essere desunto dalla denominazione specifica o dal nome, dalla ragione sociale o dall'indirizzo del produttore;
- il tenore alcolico per bevande con un tenore alcolico superiore all'1,2 per cento in volume ([art. 18, RS817.022.16](#));
- per i prodotti contenenti più di 2g per litro di anidride carbonica accanto alla denominazione specifica deve figurare la menzione «contiene anidride carbonica»;
- dichiarazione allergeni per vini contenenti solfiti, anche mediante l'uso di pittogrammi specifici SO<sub>2</sub>;
- l'indicazione «trattato con radiazioni ionizzanti» oppure «irradiato» nel caso in cui sia stato impiegato tale procedimento;
- lotto di produzione;
- contenuto netto in volume.

**Tutte le indicazioni devono figurare nel medesimo campo visivo.**



Per i vini spumanti, sull'etichetta deve figurare una delle seguenti indicazioni in base al tenore di zucchero residuo per litro:

- «extra-brut» da 0 a 6 g;
- «brut» meno di 15 g;
- «extra-secco» da 12 a 20 g;
- «secco» da 17 a 35 g;
- «semisecco» da 33 a 50 g;
- «dolce» oltre 50 g.

Per gli altri vini può figurare, in base al tenore di zucchero residuo per litro, una delle indicazioni seguenti:

- «secco» fino a un massimo di 4 g;
- «semisecco» oppure «leggermente dolce» oltre 4 g e fino a un massimo di 12 g;
- «amabile» oltre 12 g e fino a un massimo di 45 g;
- «dolce» oltre 45 g.

In caso di utilizzo di trucioli di legno di quercia (allegato 9, Ordinanza 2016) l'etichetta non può contenere alcuna indicazione facente riferimento a un recipiente in legno come barrique o fusto.

È consentito indicare in etichetta uno o più vitigni esclusivamente se il vino è prodotto con almeno l'85 per cento di uve dei vitigni in questione. I vitigni devono essere menzionati secondo l'ordine decrescente dei quantitativi impiegati.

Nel caso in cui figurì l'annata, il vino deve essere prodotto con almeno l'85 per cento di uve raccolte nell'annata indicata.

## **ART. 76 DENOMINAZIONE SPECIFICA**

La denominazione specifica dei vini coincide con le definizioni degli articoli 69–71 dell'Ordinanza sulle bevande del 16 dicembre 2016 e degli articoli 27a–27e dell'Ordinanza del 14 novembre 2007 sul vino.

## **13. Imballaggi**

Grazie ad un processo di sensibilizzazione avviato dalla Confederazione da oltre 20 anni, i grandi distributori svizzeri utilizzano oggi per i prodotti di consumo quotidiano degli imballaggi ottimizzati, ossia leggeri e concepiti per il riciclaggio o almeno per uno smaltimento privo di problemi insieme ai rifiuti urbani.

### **Rapporto con la normativa dell'Ue**

Dato che la Svizzera non è membro dell'Unione europea, le normative comunitarie sugli imballaggi non sono vincolanti. Ciò nonostante, per non creare ostacoli allo scambio delle merci con l'estero, le

autorità svizzere hanno armonizzato le prescrizioni nazionali con quelle dell'Ue. La legislazione svizzera, a differenza di quella dei Paesi confinanti, non tange direttamente tutti i tipi di imballaggio in modo generalizzato, ma vigono prescrizioni concernenti specifiche per determinati tipi o caratteristiche di imballaggio.

## Disposizioni in vigore

Disposizioni di rilievo generale per gli imballaggi sono contenute nella legge sulla protezione dell'ambiente, in particolare negli articoli 30-30e, 32 e 32abis nel capitolo Rifiuti, nonché nell'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici. Componenti dannose per i beni materiali di breve durata come gli imballaggi sono vietate (p. es. cadmio, mercurio) o il loro impiego è evitato grazie ad accordi volontari (p. es. Plastiche clorate quali il PVC).

Prescrizioni particolari, fondate sotto il profilo ecologico, vigono per gli imballaggi per bevande (con l'eccezione del latte e dei latticini). Esse servono a ridurre le quantità di rifiuti, a promuovere il riciclaggio di imballaggi idonei per bevande e ad evitare materiali d'imballaggio indesiderati. L'ordinanza sugli imballaggi per bevande regola sostanzialmente i seguenti punti:

- gli imballaggi non devono interferire sui sistemi di riciclaggio già esistenti del vetro, delle bottiglie in PET per bevande, delle lattine di alluminio o della latta bianca;
- gli imballaggi riutilizzabili sono soggetti a un pegno e a un'etichettatura obbligatoria;
- imballaggi non riutilizzabili in PET e di metallo (alluminio, ferro) implicano contributi finanziari da versare a un'organizzazione di smaltimento già esistente oppure a un obbligo di ripresa;
- imballaggi non riutilizzabili in PVC sono soggetti a un deposito;
- per gli imballaggi in vetro, in PET e di alluminio sussiste una quota minima di riutilizzo del 75%;
- le quantità di bevande e di imballaggi devono essere notificate;
- le bottiglie di vetro sono soggette a una tassa di smaltimento anticipata.

Contrariamente all'UE, la Svizzera non conosce nessun obbligo di dichiarazione generale per gli imballaggi o i materiali che li compongono. Inoltre, nel Paese non si paga nessuna tassa sui materiali di imballaggio o sugli imballaggi utilizzati. Al momento soltanto gli imballaggi per bevande in vetro sono soggetti a una tassa di smaltimento anticipata.

Le norme corrispondenti sono stabilite nell'ordinanza sugli imballaggi per bevande (OIB; RS 814-621).

Per conoscere lo stato dei contingenti consulta il sito dell'Amministrazione federale delle dogane AFD:

<https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2000/299/20080101/it/pdf-a/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2000-299-20080101-it-pdf-a.pdf>

La Svizzera non prevede nemmeno i requisiti legali volti a disciplinare l'etichettatura degli imballaggi in funzione del loro corretto smaltimento o riciclaggio. Il «punto verde» o altri simboli simili possono essere lasciati al momento dell'importazione, ma nel Paese perdono il loro significato.

L'associazione «Swiss Recycling» mette a disposizione una serie di pittogrammi che contrassegnano i materiali riciclabili e il loro smaltimento e possono essere usati gratis su base volontaria. Questi possono essere utilizzati per l'etichettatura dei prodotti e degli imballaggi o per il punto di raccolta interno all'azienda o il centro di smaltimento.

Swiss Recycling

<https://www.swissrecycling.ch/it/aziende/pittogrammi>

### Indicazioni di quantità sulle merci preimballate

Le indicazioni di quantità sulle merci pre-imballate (imballaggi preconfezionati) e nella vendita di merce sfusa devono essere corrette. I consumatori, i fabbricanti, gli importatori e i negozianti devono potersi fidare. Il Consiglio federale ha adottato un'Ordinanza sulle indicazioni di quantità nella vendita di merce sfusa e sugli imballaggi preconfezionati (ordinanza sulle indicazioni di quantità), in vigore dal 1° gennaio 2013.

Questa normativa disciplina:

- le indicazioni di quantità destinate ai consumatori per la vendita di merce sfusa e sugli imballaggi preconfezionati;
- i requisiti delle bottiglie impiegate come recipienti di misura;
- i controlli ufficiali.

La normativa è in linea con gli sviluppi del diritto internazionale, e rende più chiare alcune disposizioni tenuto conto delle nuove possibilità tecniche, come le bilance dotate di un dispositivo di tara, che permette di detrarre il peso dell'imballaggio.

L'ordinanza risponde alla domanda se anche sul mercato svizzero possono essere utilizzate soltanto le bottiglie di vino da 75 cl e non più quelle da 70 cl, come previsto dall'Unione europea. Per rispettare le tradizioni vigenti in alcune regioni vinicole svizzere, questa limitazione non è stata trasposta nel diritto svizzero per quanto riguarda il vino venduto nella Confederazione. Le esportazioni di vino nell'UE sono invece rette dalla normativa comunitaria e pertanto non possono essere utilizzate bottiglie da 70 cl.

Affinché i consumatori possano distinguere con maggiore facilità le diverse dimensioni delle bottiglie, il Consiglio federale modifica l'ordinanza sull'indicazione dei prezzi. Pertanto, dovrà essere specificato il prezzo unitario, ad esempio per decilitro, anche per le bottiglie di vino. In linea di massima, quest'indicazione non deve trovarsi sull'etichetta della bottiglia, ma può essere apportata su un cartellino separato sullo scaffale di vendita.

Ordinanza 1° gennaio 2013 sulle indicazioni di quantità nella vendita di merce sfusa e sugli imballaggi preconfezionati

<https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2012/607/20130101/it/pdf-a/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2012-607-20130101-it-pdf-a.pdf>

## 14. Spedizione temporanea

La Svizzera ha aderito alla Convenzione dal 1963, pertanto è possibile l'esportazione temporanea in Svizzera con la procedura dei carnet ATA per:

- Materiale professionale, scientifico e pedagogico
- Fiere e mostre
- Campioni commerciali

Convenzione di Istanbul con limitazioni relativamente agli allegati a, b1 (fiere e mostre), b2 (materiale professionale), b3 (contenitori ed imballaggi), b6 (materiale sportivo), b7 (materiale pubblicitario), b8 (merci importate in traffico frontaliero), b9 (materiale per scopi umanitari), c (mezzi di trasporto), d (animali).

**Operazioni di transito:** sono accettate

**Operazioni in traffico postale:** sono accettate

**Carnet ATA sostitutivo:** viene accettato in base all'art. 14 all.A alla convenzione di Istanbul

**Tassa di regolarizzazione:** è richiesta se, in caso di contestazione, viene presentata una prova alternativa alla riesportazione (reimportazione o certificato di presenza) oppure nel caso in cui l'operazione di transito non sia stata correttamente portata a termine.

La tassa di regolarizzazione va da un minimo di 20,00 franchi svizzeri ad un massimo di 100,00 franchi svizzeri (5% dell'importo dei diritti doganali eventualmente dovuti in caso di mancata presentazione della documentazione).

Per maggiori informazioni sulla possibilità di importare le varie tipologie di merci, è a disposizione il sito dell'autorità doganale svizzera (in lingua italiana):

Amministrazione federale delle dogane afd: <https://www.ezv.admin.ch/ezv/it/home.html>

### **EMERGENZA COVID-19**

Nel periodo dell'emergenza covid-19, le autorità doganali svizzere hanno deciso che non saranno applicate facilitazioni. Se il carnet ATA sta per scadere, i titolari devono richiedere il carnet ATA sostitutivo.

La dogana svizzera non esige la presenza fisica del titolare, o del rappresentante autorizzato, per completare le formalità; quindi il carnet ATA che sta per scadere e il carnet ATA sostitutivo possono essere inviati all'ufficio doganale via posta o corriere.

**La dogana di riferimento è:  
Ispettorato doganale mendrisiotto  
Via rampa - 6830 CHIASSO**

Qualora non ci fosse abbastanza tempo per ottenere il carnet ATA sostitutivo, il titolare deve mettersi in contatto con l'autorità doganale svizzera prima della scadenza del carnet ATA.

Per ulteriori informazioni consultare il sito di Unioncamere  
<http://www.unioncamere.net/commercioEstero/ata/Svizzera.htm>

## 15. Contatti utili



Camera di Commercio Italiana per la Svizzera  
Seestrasse 123 - CP - 8027 Zurigo, Svizzera  
Tel.: +41 (0)44 289 23 23  
Email: [info@ccis.ch](mailto:info@ccis.ch)  
Web: [www.ccis.ch](http://www.ccis.ch)



Camera di Commercio Svizzera in Italia  
c/o Centro Svizzero  
Via Palestro 2 - 20121 Milano  
Tel: +39 02.76.32.03.1  
Fax: +39 02.78.10.84  
Email: [info@swisschamber.it](mailto:info@swisschamber.it)  
Web: <https://www.swisschamber.it>



Rete Rurale Nazionale  
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali  
Via XX Settembre, 20 Roma

    [RETERURALE.IT](http://RETERURALE.IT)

Pubblicazione realizzata con il contributo FEASR (Fondo europeo per l'agricoltura e lo sviluppo rurale)  
nell'ambito del Programma Rete Rurale Nazionale 2014-2020

